# CAMERA DEI DEPUTATI N. **2766**

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUPI, ALESSANDRO COLUCCI, ROMANO**

Introduzione dell'obbligo di rilasciare al paziente un documento riepilogativo della natura e dei costi delle prestazioni sanitarie eseguite

*Presentata il 16 gennaio 2026*

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge nasce dall'esigenza, sempre più sentita dai cittadini e dagli operatori sanitari, di garantire la massima trasparenza economica nell'ambito delle prestazioni sanitarie, sia pubbliche sia private. Il contesto attuale è caratterizzato da una crescente complessità dei sistemi di tariffazione, dalla coesistenza di più canali di erogazione (strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o private accreditate) e da livelli di informazione al paziente spesso frammentari o non uniformi. Ciò genera incertezze, disomogeneità territoriali e talvolta veri e propri disagi economici per gli utenti, che non sempre sono consapevoli dei costi delle prestazioni ricevute o delle quote a loro carico.

L'obiettivo primario della presente proposta di legge è quello di rafforzare la tutela del paziente, riconoscendo la trasparenza come elemento essenziale del diritto alla salute e della qualità del servizio sanitario. Informare chiaramente il cittadino sui costi delle prestazioni costituisce un atto di equità, responsabilità e rispetto, oltre che di efficienza amministrativa.

La proposta di legge introduce l'obbligo per tutte le strutture sanitarie — pubbliche e private accreditate — di fornire al termine della prestazione un riepilogo economico della prestazione, redatto in formato *standard* e comprensibile. Tale documento, reso disponibile sia in forma cartacea sia digitale, consente al paziente di conoscere nel dettaglio: la natura della prestazione, il costo applicato, l'eventuale *ticket*, le esenzioni e ogni altra voce di spesa direttamente o indirettamente riconducibile all'intervento sanitario.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge, al fine di garantire la massima trasparenza in materia di costi delle prestazioni sanitarie, è volta ad assicurare che ogni cittadino riceva, al termine della prestazione sanitaria eseguita, un documento riepilogativo completo, chiaro e comprensibile dei costi sostenuti o eventualmente da sostenere.

## Art. 2.

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

*a)* alle strutture sanitarie pubbliche del Servizio sanitario nazionale;

*b)* alle strutture sanitarie private accreditate.

2. Sono comprese nell'ambito di applicazione della presente legge le prestazioni diagnostiche, terapeutiche, ambulatoriali, di pronto soccorso relative ad accessi non caratterizzati da condizioni di emergenza o urgenza, ospedaliere e di riabilitazione.

## Art. 3.

*(Obbligo di comunicazione dei costi al paziente)*

1. Al termine della prestazione sanitaria, la struttura sanitaria è tenuta a fornire al paziente, in forma cartacea o digitale, un documento riepilogativo della natura e dei costi della prestazione medesima.

2. Il documento riepilogativo deve contenere almeno:

*a)* l'identificazione della struttura sanitaria e del professionista che ha erogato la prestazione;

*b)* il codice e la descrizione della prestazione sanitaria eseguita;

*c)* il costo unitario della prestazione o delle singole voci che la compongono;

*d)* gli eventuali *ticket* o quote aggiuntive a carico del paziente;

*e)* gli eventuali costi non coperti dal Servizio sanitario nazionale o dall'assicurazione privata;

*f)* la data e l'ora della prestazione;

*g)* l'indicazione della modalità di pagamento e delle eventuali esenzioni applicate.

*19PDL0178190*